

*Abstract*

Tesi di laurea in Diritto Civile

**“PROBLEMI DEL CONSENSO TRASLATIVO”**

Relatore Prof.ssa Anna Scotti

La presente ricerca ha ad oggetto lo studio del principio del consenso traslativo sancito all'art. 1376 c.c. con lo scopo di infrangere la portata dogmatica della sua applicazione. L'effetto traslativo del diritto di proprietà attraverso il consenso legittimamente manifestato trova, infatti, detrattori ed incerti ammiratori ogniqualvolta questo trasferimento non si concluda in modo istantaneo, ma si collochi a valle di una pluralità di negozi volti a realizzare l'assetto di interessi programmato attraverso un procedimento articolato in più fasi, ove l'effetto finale è preceduto da una fase meramente obbligatoria, strumentale alla seconda. Del resto, la proprietà è concepita come un “coacervo di attributi e difese”, sicché bisogna chiedersi se il titolare al quale il diritto reale sia stato trasferito ne possa liberamente disporre ovvero sia vincolato alla realizzazione di un determinato scopo, rispetto al quale l'effetto traslativo della proprietà si pone in termini di netta strumentalità. In questa cornice, si inseriscono a pieno titolo il varo di nuovi istituti, di matrice anglosassone, il *trust* e il *rent to buy*, nonché gli atti di trasferimento con vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.), che hanno dato buona prova di sé nell'ambito della contrattazione, essendo estranei alla logica del trasferimento a titolo oneroso o gratuito.

In questo irriducibile guado, poi, si è trovata la dottrina nell'affrontare il tema dei negozi traslativi atipici, il cui tratto distintivo appare proprio costituito dalla separazione tra il *titulus* e il *modus acquirendi*, con un duplice problema per l'interprete di individuare un collegamento funzionale del primo con il secondo, stante da noi l'inammissibilità dei negozi traslativi astratti, produttivi di un proprio effetto indipendente dai vizi del *titulus*. Detto altrimenti, ammessa la derogabilità del consenso traslativo, il principio di causalità può dirsi soddisfatto – pena la nullità dell'atto traslativo ex art. 1325, n. 2 c.c. – trattandosi di una prestazione inespressiva della finalità alla quale il contratto tipicamente tende (*causa vendendi, credendi, donandi*)? La svolta si è avuta con la teoria della causa concreta che ha messo in risalto l'esistenza di negozi caratterizzati dalla unilateralità dell'attribuzione patrimoniale, il cui fondamento giustificativo dello spostamento patrimoniale va ricercato in un'obbligazione antecedente di cui l'atto stesso costituisce adempimento. L'approdo a questa dottrina prende le mosse da una parsimoniosa indagine compiuta sul dato normativo e, in particolare, con riferimento a talune norme dettate in tema di mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili o mobili registrati ed in tema di legato di cosa altrui, nonché a taluni istituti diffusisi nella prassi in tema di contrattazione preliminare ad

esecuzione anticipata, di trasferimenti tra i coniugi in sede di separazione o di giudizio di divorzio e di conferimenti in società (di persone) della proprietà di un bene. In tutti questi casi, l'effetto traslativo si produce in virtù di negozi di puro trasferimento aventi ad oggetto l'adempimento di un'obbligazione di dare, ossia atti traslativi solutori (di un obbligo assunto in precedenza) non riconducibili né allo schema previsto dal legislatore della *causa venditionis* (perché manca l'accordo fra le parti), né a quello della *causa donationis* (perché difetta l'*animus donandi*), bensì della *causa solvendi*, cioè lo scopo consistente nella funzione esecutiva dell'impegno. L'analisi, pertanto, si sposta sul problema della struttura, negoziale o unilaterale, dei suddetti atti di trasferimento, rispetto al quale oscillano teorie contrapposte a cui, in parte, si è cercato di dare risposta, muovendo da una ricognizione della giurisprudenza di un istituto che ha nella sua natura, apparentemente unilaterale, la ragione di una interessante originalità sistematica, il contratto con obbligazioni del solo proponente ai sensi dell'art. 1333 c.c.

*Dott.ssa Angela Di Feo*